

## La modalità di compensazione delle imposte

di [Cosimo Turrisi](#)

Pubblicato il 5 agosto 2010

la manovra estiva ha modificato ulteriormente i limiti alla compensazione delle imposte: un ottimo riassunto per orientarsi nel mondo delle compensazioni

La Camera ha approvato, il 29 luglio 2010, in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, divenuto Legge 30/07/2010, n. 122 (G.U. 30/07/2010, n. 176 Suppl. Ord. n.174). Tale provvedimento normativo incide su alcuni meccanismi riguardanti la compensazione delle imposte.

### Disciplina normativa

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di eseguire “compensazioni orizzontali”, cioè di eseguire pagamenti di imposte, tasse, contributi a favore di Stato, Regioni, Comuni ed Enti, con compensazione di crediti maturati nei confronti degli stessi soggetti e derivanti da dichiarazioni o denunce periodiche.

Il limite all'utilizzo di tale istituto, stabilito originariamente dall' articolo 34 comma 1 della legge 388/00, era pari ad € 516.456,90 per ogni anno solare e comprendeva i rimborsi chiesti direttamente al Concessionario della Riscossione (ma non quelli trimestrali richiesti direttamente agli Uffici), senza considerare le “compensazioni verticali” (crediti e debiti della medesima imposta non in F24).

Il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, ha differenziato il tetto delle compensazioni di € 516.456,90 (attualmente è di 1 milione di euro per i subappaltatori del settore edile al ricorrere di determinate condizioni) a partire dal 1° gennaio 2010 ed ha modificato quanto disposto dall'art.

17, comma 1 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilendo che la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi d'imposta inferiori all'anno per importi superiori a 10.000 euro possa essere effettuata solamente a partire dal giorno sedici nel mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza da cui il credito emerge. Laddove si intenda utilizzare in compensazione, ovvero chiedere il rimborso di tale credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini Iva, è possibile non ricomprendere la stessa nel modello unificato.

Secondo le disposizioni normative, i contribuenti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori a 10.000 euro sono tenuti ad utilizzare:

1.

**esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;

2.

**richiedere l'apposita attestazione di conformità della dichiarazione** da cui scaturisce il credito (per importi superiori a 15.000 €), rilasciata da soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o da soggetti che firmano la relazione di revisione, con riferimento ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-*bis* del Codice Civile.

L'attestazione di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, se infedele comporta, in base a quanto previsto dal decreto legge, l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.582 ed in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista l'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

## Conseguenze derivanti dall'utilizzo di crediti non spettanti.

Il decreto legge n.185 del 2008, stabilisce che l'atto di recupero di crediti di imposta indebitamente utilizzati deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre dell'ottavo anno** successivo a quello di utilizzo del credito, ovvero entro i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 C.P.P. per il reato previsto dall'art. 10 *quater* del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.

L'articolo 10 *quater* del citato decreto prevede tra le varie tipologie di reato, l'omesso versamento in conseguenza di compensazioni eseguite in modo indebito, con crediti inesistenti o non spettanti e stabilisce quale pena la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui l'ammontare non versato superi la soglia di € 50.000 per singolo periodo d'imposta.

Tale termine di decadenza del "31 dicembre dell'ottavo anno successivo" per l'azione di recupero **decorre dalla data di presentazione del modello F24** nel quale è stato utilizzato il credito ed interessa le compensazioni indebite. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari ai sensi dell'art. 15-*bis* del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. La cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero, deve essere notificata entro il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 603 del 1973.

Lo stesso "decreto anticrisi" n. 185, su richiamato, inoltre, prevede che le sanzioni vanno dal 100 al 200 per cento dei crediti inesistenti (non più il 30%), mentre il Decreto Legge n. 5 del 2009 ha previsto che la sanzione venga applicata nella misura massima laddove i **crediti compensati superino gli € 50.000 per anno solare**. Nel caso, invece, di credito spettante, ma che non può essere utilizzato in compensazione resta applicabile la sanzione nella misura del 30 per cento.

L'art. 10, comma 8, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, infine, ha stabilito che alle nuove sanzioni previste in caso di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, non si applica l'istituto della definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997.

## **Modifiche dovute al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.**

L'articolo 31 del decreto-legge n. 78, in aggiunta, dispone che dal 1° gennaio 2011 la compensazione "orizzontale" dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo degli importi indebitamente compensati. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle predette ipotesi i termini di decadenza e prescrizione dell'atto contestazione e di irrogazione delle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione.

Pertanto, **per importi superiori a 1.500 euro, la compensazione resterà utilizzabile soltanto per i pagamenti dei ruoli eseguiti tempestivamente**, ovvero entro 60gg dalla notifica della cartella di pagamento

Il nuovo articolo 28-quater previsto nel D.P.R. n. 600/1973 consente, comunque, di compensare i debiti iscritti a ruolo e i crediti maturati nei confronti delle Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ad appalti.

Per effettuare tale compensazione, possibile dal 1° gennaio 2011, è necessario che:

- a) il credito verso tali enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
  
- b) il creditore acquisisca la certificazione, di cui all'art. 9, co. 3-bis del D.L. n. 185/2008, che il relativo credito relativo a somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti sia certo, liquido ed esigibile. Detta certificazione è inoltre necessaria ai fini dell'estinzione del debito iscritto a ruolo.

In caso di mancato versamento da parte dei suddetti enti dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l'agente della riscossione passa alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente sulla base del ruolo emesso a carico del creditore.

È stato, infine, modificato l'articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 il quale nell'attuale formulazione prevede la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di certificare, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, ai creditori che ne facciano richiesta, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentirne al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

5 agosto 2010

Cosimo Turrisi

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l